

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA  
POTABILE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 NELLA  
SEDUTA DEL 22/07/1995 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI  
ADOTTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 30/04/2014**

**ARTICOLO 1 – GENERALITA'**

1. Il Comune di Sanginetto provvede con propria gestione diretta, di norma entro i limiti del proprio territorio e della propria rete, alla distribuzione dell'acqua potabile, all'esercizio ed alla manutenzione delle proprie opere.
2. Costituiscono proprietà comunale tutte le opere realizzate direttamente dal Comune, quali la rete principale di distribuzione e i pozzetti, le fontanine pubbliche e la relativa diramazione, prese per colonnine antincendio.
3. Le forniture sono effettuate, nei limiti dell'estensione e della portata della propria rete di distribuzione, a chi ne faccia richiesta ed accetti incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Per le forniture su strade non canalizzate oppure dotate di rete insufficiente il Comune ha facoltà di accogliere domanda previo pagamento da parte dei richiedenti di un contributo a fondo perduto nella spesa per la costruzione della rete o per il rinforzo di quella esistente. La misura del contributo a fondo perduto complessivamente dovuto dagli utenti non può essere comunque inferiore al 30% della spesa complessiva che il Comune deve sostenere. Tale contributo deve essere corrisposto dagli interessati anticipatamente.
5. L'acqua prelevata dall'acquedotto è prioritariamente destinata al consumo umano, per usi domestici a scopi potabili igienico-sanitari, nonché per usi industriali, per i servizi generali dell'abitato, per lo spegnimento di eventuali incendi.

**ARTICOLO 2 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO**

1. La domanda di allacciamento relativa ad ogni unità immobiliare, deve essere redatta in competente bollo, sull'apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritto dal richiedente o da un suo procuratore.
2. Nel caso il richiedente non sia proprietario dell'immobile si intende, fino a prova contraria, che abbia ottenuto l'assenso del proprietario dello stabile nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore, nonché l'assenso dei proprietari dei terreni interessati dal passaggio delle tubazioni o installazione di pozzetti ed apparecchiature.
3. Se la fornitura si riferisce ad un nuovo allaccio, il richiedente deve comunicare gli estremi del permesso di costruire/dia/scia o atti o dichiarazioni equivalenti che saranno verificati dal competente ufficio comunale in sede di rilascio del relativo parere. Nel caso la somministrazione debba eseguirsi in immobili o unità immobiliari privi di atti autorizzatori edilizi, l'istanza può essere accolta solo nel caso in cui l'immobile sia stato realizzato in data anteriore al 31 gennaio 1977.
4. Nel caso di somministrazioni per uso cantiere, la durata massima della fornitura non potrà essere superiore alla data di scadenza del relativo permesso di costruire.
5. Nella domanda deve essere specificato l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della vigente tariffa.

**ARTICOLO 3 - ALLACCIAMENTO E MODALITA' DI ESECUZIONE.**

1. Spetta al concessionario far eseguire a sue spese i lavori per la diramazione dalla rete stradale fino al rubinetto di erogazione.
2. L'accettazione degli allacciamenti per le nuove costruzioni o ristrutturazioni è subordinato al parere dell'ufficio tecnico comunale da rilasciare entro 15 giorni. Alla domanda di allaccio occorre allegare, a tal fine, copia fotostatica o comunicare gli estremi del permesso di costruire o del certificato di agibilità o apposita dichiarazione sostitutiva .
3. Spetta al Comune determinare il diametro della presa in funzione dell'uso e della potenzialità dell'impianto, nonché il percorso delle tubazioni adduttrici dell'acqua interessanti spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico.

**ARTICOLO 4 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Entro trenta giorni dall'espressione del parere da parte dell'ufficio tecnico, l'ufficio entrate patrimoniali comunicherà al richiedente l'accoglimento o meno della domanda di somministrazione dell'acqua e/o le eventuali condizioni dettate per procedere all'allaccio.

Solo in questo ultimo caso il richiedente avrà a disposizione 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione per rinunciare all'allaccio comunicandolo all'ufficio. Una volta definita positivamente la domanda di allaccio, il Responsabile dell'ufficio entrate patrimoniali la controfirmerà per accettazione e il richiedente dovrà provvedere a versare i diritti di allaccio.

2. Nella domanda di allaccio, oltre alle generalità complete del contraente e, nel caso di persona giuridica della denominazione ragione sociale, sede, generalità del legale rappresentante e numero di codice fiscale, deve essere dichiarata l'accettazione delle disposizioni del regolamento comunale sull'erogazione dell'acqua e riportato lo scopo per il quale è richiesta la fornitura, l'esatta ubicazione dell'unità immobiliare nella quale dovrà eseguirsi la somministrazione, il recapito dove dovranno essere inviate le bollette di pagamento, gli estremi catastali ed ogni altra utile comunicazione.

### **3. soppresso**

4. La domanda in **competente bollo, munita del parere tecnico di cui all'art. 3 e controfirmata dal responsabile per come indicato al comma 1 del presente articolo costituisce il contratto di somministrazione** per adesione da registrare solo in caso d'uso, una copia del quale sarà consegnata all'utente.
5. Al contratto si applicano, in quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 1559 e segg. del codice civile.
6. In caso di variazione dell'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione al Comune per l'aggiornamento del contratto, sotto pena di sospensione immediata della fornitura con 3 giorni di preavviso e del pagamento **di una penale da €25,82 ad €154,93.**

### **ARTICOLO 5 - DESTINATARI DELLE FORNITURE**

1. Le forniture di acqua sono effettuate ai proprietari, usufruttuari, titolari del diritto di abitazione, fittuari, conduttori di immobili.

### **ARTICOLO 6 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. RESPONSABILITA'.**

1. L'impianto di adduzione (diramazione) dell'acqua, a partire dalla tubazione stradale di proprietà del Comune, rimane di proprietà del richiedente. Il Comune provvederà, con proprio personale, a collegare la diramazione alla condotta principale.
2. L'utente è tenuto a preservare da manomissioni o danneggiamenti l'impianto di adduzione. Risponde, quindi, dei danni provocati da qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, ed è obbligato ad effettuare le riparazioni che il Comune ritenga necessarie. Nei casi di guasti deve darne immediata comunicazione al Comune ed eseguire le necessarie riparazioni.
3. L'impianto di adduzione, le eventuali riparazioni dello stesso, la sostituzione e posa dei contatori, devono essere eseguite, nel rispetto della normativa vigente da persona fisica o giuridica iscritta nell'apposito albo previsto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 così come modificata e sostituita dal DM n. 37 del 22/01/2008, le cui generalità dovranno essere comunicate al Comune. La ditta esecutrice, al termine dei lavori, dovrà depositare presso l'ufficio comunale apposita certificazione di conformità a norma della suddetta legge n. 46/1990 così come modificata e sostituita dal DM n. 37 del 22/01/2008.

### **ARTICOLO 7 - APPARECCHI DI MISURA.**

1. Le forniture dell'acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurate da un contatore di proprietà dell'utente, da collocare in luogo accessibile tale da consentire anche il facile rilievo dei consumi, appositamente sigillato.
2. In ogni unità immobiliare o insediamento industriale, commerciale o agricolo deve essere installato un contatore. I contatori devono essere a lettura diretta, del tipo a secco, con non meno di quattro cifre intere di lettura per le civili abitazioni e non meno di cinque gli altri usi (industriale, commerciale, ecc.).
3. L'installazione del contatore è necessaria anche per le forniture idriche per usi temporanei e particolari.
4. Il contatore deve essere collocato ai limiti della proprietà, in apposita nicchia dotata di sportello di protezione con chiave universale, di facile accesso per il personale addetto al servizio di lettura e di vigilanza, al riparo da possibili deterioramenti.

Il Comune può imporre lo spostamento del contatore, a spese e cura dell'utente, qualora il contatore stesso, anche a causa di sopravvenute modifiche ambientali o dello stabile, venga a trovarsi in luogo inadatto, inaccessibile o pericoloso. Se l'utente non ottempera entro il termine stabilito, il Comune **provvederà allo spostamento del contatore d'ufficio, redigendo apposito verbale, con addebito dei costi sostenuti nella successiva fattura idrica.**

**4. bis Il Comune può, inoltre, richiedere la sostituzione del contatore, a spese e cura dell'utente, qualora il contatore sia illeggibile, bloccato o malfunzionante. Se l'utente non ottempera all'invito entro il termine stabilito, il Comune provvederà alla sostituzione del contatore d'ufficio, redigendo apposito verbale, con addebito dei costi di sostituzione nella successiva fattura idrica.**

5. Per qualsiasi manomissione, alterazione o rottura del contatore o dei sigilli anche se causata da terzi, l'utente dovrà corrispondere una sanzione da **€25,82 ad €154,93**, salvo che il fatto non costituisca reato penalmente perseguibile.
6. Inoltre, qualora i fatti sopra indicati avessero compromesso la regolarità e l'esattezza della misura dell'acqua, il Comune, indipendentemente dall'azione penale, ha il diritto di addebitare il consumo per il periodo corrispondente all'errata o falsata misura, secondo le potenzialità dell'impianto, senza tenere conto delle indicazioni del contatore, fatta salva ogni ragione ed azione anche in sede penale, nonché il diritto a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, pulita e sgombra la nicchia del contatore. E' altresì obbligato a provvedere, previa comunicazione al Comune, ove risulti illeggibile, bloccato o malfunzionante all'immediata sostituzione del contatore riconsegnando il vecchio apparecchio di misura all'ufficio entrate patrimoniali. Se l'utente non provvede si procede d'ufficio ai sensi del comma 4 bis del presente articolo.

### **ARTICOLO 8 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI**

1. La lettura dei contatori viene, di norma, eseguita annualmente dal personale incaricato dal Comune.
2. **Gli incaricati** dal Comune addetti alla rilevazione dei consumi ed alla vigilanza, il funzionario responsabile di cui

all'art. 33, l'incaricato della manutenzione della rete idrica comunale, muniti di apposita tessera di riconoscimento possono accedere, senza che per ciò sia necessaria l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, nella proprietà privata oltre che per la periodica rilevazione dei consumi, per eventuali verifiche dell'impianto di adduzione, del contatore, degli apparecchi di utilizzazione nonché per accertare eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. In caso di opposizione da parte dell'utente, il Comune sospenderà, previo preavviso di tre giorni, la fornitura dell'acqua.
4. Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile effettuare più di una lettura periodica del contatore, è facoltà del Comune disporre la sospensione della fornitura fino a che l'utente non abbia consentito al personale del Comune di effettuare la lettura ed eseguire le opportune verifiche.
5. Il Comune si riserva di modificare, nel corso del contratto, l'intervallo fra le letture restando comunque esclusa l'adozione di una periodicità inferiore a quella semestrale e di emettere una o più fatture di acconto di importo stimato, sulla base di consumi storici, effettuando il conguaglio dopo la rilevazione effettiva.
6. Nel caso l'utente sia assente durante il normale giro di lettura, l'incaricato lascerà apposita ricevuta indicante la mancata lettura del contatore. L'utente dovrà in questo caso, entro 15 giorni, comunicare all'ufficio entrate patrimoniali la lettura attuale del contatore al Comune. In caso contrario il Comune addebiterà un consumo stimato pari a quello rilevato nel corrispondente periodo precedente o, quando manchi tale riferimento, in base alla media dei consumi degli ultimi periodi.

#### **ARTICOLO 9 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE**

1. E' fatto obbligo all'utente di avvertire il Comune dei difetti di funzionamento che riscontrasse nel contatore.
2. Se per qualsiasi causa, anche indipendente dall'utente, non fosse possibile rilevare l'esatto consumo dell'acqua a causa del funzionamento irregolare del contatore, così come attestato dagli incaricati dell'Ente, il Comune addebiterà, per il periodo di irregolare funzionamento, un consumo pari a quello rilevato nell'anno o nel corrispondente periodo precedente o, quando manchi tale riferimento in base alla media dei consumi degli ultimi periodi. Allo stesso modo si procederà nel caso non fosse stato possibile rilevare i consumi per inaccessibilità del contatore, dovuta a qualsiasi causa non imputabile all'ente concedente.
3. Qualora manchi il riferimento ai suddetti consumi storici, il Comune ha facoltà di addebitare un consumo stimato tenendo conto della potenzialità degli apparecchi installati, del numero degli abitanti l'unità immobiliare, del periodo di utilizzo e di ogni altro utile elemento ai fini di una congrua stima del consumo.

#### **ARTICOLO 10 - FORMAZIONE LISTA DI CARICO. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE.**

1. Ultimata la rilevazione dei consumi, di norma entro il 30 ottobre, l'ufficio entrate patrimoniali procederà alla formazione della lista di carico.
2. La lista di carico è approvata con determinazione del funzionario responsabile la cui pubblicazione all'albo on – line costituisce anche avviso di consultazione della lista.
3. La lista di carico unitamente alla determinazione del funzionario responsabile è consultabile per otto giorni consecutivi presso l'ufficio entrate patrimoniali da tutti coloro che sono in essa compresi.
4. **soppresso**

#### **ARTICOLO 11 - CONTENUTO DELLA LISTA DI CARICO.**

1. La lista di carico deve contenere almeno i seguenti elementi che consentano una rapida e certa individuazione dell'utente:
  - cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
  - indirizzo al quale devono inviarsi gli avvisi di pagamento ed ogni altra eventuale comunicazione;
  - indirizzo dell'unità immobiliare o abitativa nel quale viene effettuata la somministrazione;
  - numero di matricola e marca del contatore installato;
  - importo complessivo del carico per ciascuna utenza.
2. Ai fini dell'esatta formazione della lista è fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune, con apposita comunicazione anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, l'eventuale mutamento dell'indirizzo al quale inviare gli avvisi di pagamento o altre eventuali comunicazioni.

#### **ARTICOLO 12 - RICORSI.**

1. Avverso le risultanze della lista di carico è ammesso ricorso all'ufficio entrate patrimoniali, in carta libera, **entro 180 giorni** decorrenti dall'ultimo giorno di consultazione di cui al terzo comma del precedente articolo 10.
2. Il ricorrente dovrà indicare ogni elemento utile per la rapida decisione del ricorso ed i motivi adottati a fondamento dello stesso.
3. Non è comunque ammesso ricorso e se comunque proposto lo stesso è dichiarato improponibile:
  - per la determinazione dei consumi in via presuntiva anche nei casi di irregolare o mancato funzionamento del contatore;
  - nel caso di alterazione, manomissione del contatore o effrazione, alterazione o manomissione dei sigilli;
  - decorsi **180 giorni** dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista di carico.
4. Contestazioni, reclami o ricorsi avverso le risultanze della lista, in assenza di formale provvedimento di sospensione

del pagamento non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

5. Il Responsabile dell'Ufficio entrate patrimoniali procede al rimborso delle somme eventualmente già pagate o all'inserimento di una nota di credito nella successiva fattura idrica, alla rideterminazione dei consumi e dell'importo dovuto dall'utente ove accerti che nella redazione e formazione delle lista di carico si è incorso in errori materiali o di rilevazione dei consumi.

#### **ARTICOLO 13 - PAGAMENTO DELLE FATTURE O DEGLI AVVISI.**

1. Il pagamento delle fatture di consumo deve essere effettuato entro la date di scadenza indicata sull'avviso di pagamento, a mezzo bollettino di conto corrente postale, postagiuro, bonifico.
2. Qualora il pagamento non sia avvenuto entro la data di scadenza, il Comune provvederà alla riscossione coattiva secondo le vigenti disposizioni, addebitando all'utente gli interessi di mora nella misura fissata dall'art. 1284 del Codice Civile dalla data di scadenza sino alla data di pagamento, nonché le ulteriori spese (postali, legali, ecc.).
3. Eventuali contestazioni o reclami sull'importo della fattura, in mancanza di apposito formale provvedimento non danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento della fattura stessa.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Comune provvederà, entro i termini di prescrizione, all'invio di un sollecito per il pagamento delle fatture scadute, con la maggiorazione degli interessi e delle spese postali di spedizione. Qualora nel termine assegnato l'utente moroso non provvederà al pagamento, il comune, dopo aver comunicato le date, gli orari e le modalità del distacco provvederà alla sospensione dell'erogazione senza che l'utente possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo per la mancata erogazione. Trascorsi sessanta giorni dalla data di sospensione della fornitura il contratto si intende rescisso.
5. Per il ripristino della fornitura l'utente dovrà pagare, oltre all'importo della fattura scaduta, tutte le ulteriori spese, comprese quelle per la rimessa in servizio dell'impianto e per le eventuali azioni svolte dal Comune a tutela dei suoi diritti.

#### **ARTICOLO 14 - CANONE -TARIFFE -TASSO DI COPERTURA DEL SERVIZIO - CRITERI GENERALI**

1. Il canone annuale, non suscettibile di frazionamento, e la tariffa costituiscono corrispettivo del servizio idrico, differenziata in relazione agli usi e scopi per i quali è stata ottenuta la concessione.
2. La tariffa è modulata al fine di assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali. A tale scopo, per conseguire obiettivi di equa redistribuzione del costo, potranno essere adottate maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali mediante la riduzione del consumo minimo garantito, congiuntamente o alternativamente all'aumento del canone annuo e delle tariffe.
3. Le tariffe dell'acqua e le quote fisse sono deliberate dalla Giunta Comunale ed approvate, nel rispetto dei criteri generali fissati nel presente articolo.
4. I proventi tariffari devono assicurare la pressoché totale copertura del servizio. Nel caso le entrate accertate superiori alle spese sostenute, la differenza verrà utilizzata in via prioritaria per la copertura di eventuali perdite relative ai periodi precedenti, per la realizzazione di nuove opere, per il risanamento, miglioramento e graduale ripristino di quelli esistenti, che evidenzino perdite.
5. I costi del servizio devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto, le spese di acquisto di beni e servizi, le spese per trasferimenti, le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature ed eventuali fondi di svalutazione crediti.

#### **ARTICOLO 15 - DIRITTI FISSI PER SERVIZI**

1. Ogni intervento del personale del Comune o incaricato dal Comune, a richiesta dell'utente, per l'apertura o chiusura della presa, ispezioni, installazione del contatore, verifica dei consumi comporta il pagamento di un diritto fisso il cui importo è fissato nell'allegato "1".

#### **ARTICOLO 16 - IMPOSTE - TASSE ED ONERI VARI**

1. Le tasse, imposte e canoni presenti e futuri sulla produzione, distribuzione e consumo dell'acqua sono ad esclusivo carico dell'utente, al quale verranno altresì addebitate le spese postali ed il costo degli stampati di bolletta.

#### **ARTICOLO 17 – RECESSO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

1. Il contratto di somministrazione, salvo diverso patto esplicito risultante dal contratto o dalla domanda, è a tempo indeterminato e non potrà mai intendersi risolto per il fatto che l'unità immobiliare fornita si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari.
2. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto fino a quando il nuovo utente non assuma detti obblighi, salvo che non recedano dal contratto e richiedano l'interruzione della fornitura.
3. Il recesso dal contratto deve essere comunicato in forma scritta al Comune che provvederà, ove non vi abbia provveduto l'utente, al rilievo dell'ultimo consumo, alla chiusura del contatore, alla liquidazione finale di cui al precedente articolo 17.
4. Chi subentra nell'utenza dovrà, per parte sua, dare comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla data del

trasferimento della proprietà, produrre domanda di somministrazione, sottoscrivere il contratto di fornitura, versare i diritti di voltura, diversamente il consumo sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

5. Il Comune può recedere dal contratto, senza intervento di alcun atto formale, dopo trenta giorni dalla sospensione della fornitura di cui al comma 4 dell'art. 13, fatta salva ogni azione per il recupero del credito maturato. Il contratto, inoltre, si intende risolto nel caso l'immobile sia stato distrutto, demolito o sia cessata l'attività a causa del fallimento del concessionario.

#### **ARTICOLO 18- INTERRUZIONI DELLA FORNITURA**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni o riduzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e necessità di lavori.
2. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni od a risarcimento di danni.

#### **ARTICOLO 19 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

1. Il Comune può prescrivere in ogni momento le modifiche agli impianti interni che ritenga necessarie per il funzionamento e/o la sicurezza degli stessi, per conseguire il risparmio della risorsa idrica. L'utente è tenuto ad eseguire le suddette prescrizioni entro i termini fissati dal Comune.
2. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione fintantoché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che questi possa richiedere alcun riconoscimento o indennizzo.

#### **ARTICOLO 20 - INOSSERVANZA DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI**

1. Qualora l'utente non ottemperi anche ad una soltanto delle condizioni particolari e generali regolanti il contratto di somministrazione ed alle prescrizioni tecniche sugli impianti, il Comune ha diritto di sospendere la fornitura senza preavviso, salvo ogni altro diritto di rivalsa per danni e spese nonché l'esercizio dell'azione civile e penale.

#### **ARTICOLO 21 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO - SUE MODIFICAZIONI**

1. Il presente regolamento forma parte integrante del contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale trascrizione. Esso è obbligatorio per tutti gli utenti e sostituisce ed annulla il precedente ed ogni altro atto avente natura regolamentare.
2. L'utente ha diritto di avere copia od estratto all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di somministrazione. Successivamente il rilascio dei predetti atti avviene previo pagamento delle spese di riproduzione ed eventuali diritti di autenticazione, secondo le vigenti disposizioni.
3. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento. Le modificazioni si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di forniture, salvo che essi non diano formale disdetta del contratto in atto.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi del diritto comune.

#### **ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia fra l'utente ed il Comune è competente l'Autorità Giudiziaria del foro di Paola.

#### **ARTICOLO 23 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

1. Sono impianti di uso pubblico:
  - le fontanine pubbliche;
  - le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
  - gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
  - le bocche da incendio installate su suolo pubblico.
2. L'installazione degli impianti suddetti è eseguita dal Comune.

#### **ARTICOLO 24 - PRELIEVI ABUSIVI**

1. E' fatto assoluto divieto:
  - di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e degli altri impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o altro materiale equivalente;
  - prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dei pubblici giardini e dalle prese di lavaggio delle fognature se non da parte del personale autorizzato e per gli usi cui dette bocche sono destinate;
  - di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

#### **ARTICOLO 25 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE**

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio vengono stipulati appositi contratti e costruite, a cura e spese dell'utente, distinte prese di alimentazione, le quali non possono mai ed in alcun caso servire per utilizzazioni diverse da spegnimenti di incendi.
2. L'utente deve fornire al Comune lo schema della rete con indicazione dei punti di installazione delle bocche da incendio

all'interno della sua proprietà e provvedere alla tempestiva segnalazione di ogni eventuale aggiornamento dello schema stesso per effetto di variazioni. In caso di inadempimento, il Comune ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente installata in più rispetto a quelle denunciate, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

3. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, o in caso di rottura involontaria dei sigilli, l'utente deve comunicazione al Comune entro 24 ore affinché possa provvedere alla risigillatura. In caso di inadempienza verrà addebitata la penalità stabilita dal Comune.

4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

5. In caso di gravi e ripetute infrazioni nell'uso dell'impianto antincendio il Comune ha facoltà di revocare la concessione e sopprimere la relativa presa.

#### **ARTICOLO 26 - TARIFFE PER BOCHE DA INCENDIO**

1. Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo nella misura fissata dal Comune, in relazione al diametro di ogni singolo idrante.

#### **ARTICOLO 27 - CAUZIONE PER BOCHE DA INCENDIO**

1. A garanzia del corretto uso delle bocche da incendio, deve essere versato, a titolo di cauzione, un deposito infruttifero dell'importo pari a tre annualità del canone annuo stabilito per ciascuna bocca.

2. Il Comune ha diritto di incamerare detto deposito per la copertura di eventuali crediti, ove riscontri irregolarità nell'uso delle bocche antincendio e ciò senza pregiudizio al ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

#### **ARTICOLO 28 - COSTRUZIONI DELLE ADDUZIONI E DELLA RETE INTERNA**

1. L'impianto di distribuzione dell'acqua, dalla rete principale, sia nel sottosuolo pubblico sia nell'interno della proprietà privata, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente e restano di sua proprietà.

2. Il Comune si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessario e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

3. Sono comunque da osservarsi le norme stabilite dagli articoli seguenti.

4. A corredo del contatore devono inoltre essere collocati a cura e spese dell'utente, un rubinetto di misura, una valvola di non ritorno ed una chiave di arresto.

#### **ARTICOLO 29 - COLLEGAMENTO DI IMPIANTI**

1. Per ragioni igienico-sanitarie e tecniche sono assolutamente vietati ritorni di acqua dagli impianti privati. Qualora ciò si verifici, il Comune provvederà a diffidare l'utente e procederà all'addebito degli eventuali danni arrecati alle proprie attrezzature.

2. Sono altresì vietati prelievi in aspirazione dalla rete idrica e pertanto gli impianti di autoclave dovranno essere forniti di apposita vasca di accumulo. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

3. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà mai essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **ARTICOLO 30 - SERBATOI**

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. L'installazione e le dimensioni dei serbatoi debbono essere autorizzati dal Comune.

3. Per ciascuna unità immobiliare, non potrà, di norma, essere installato un serbatoio della capacità superiore a 1500 litri.

#### **ARTICOLO 31 - DIVIETI**

1. E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua potabile per:

- a. scopi irrigui, riempimento di piscine o vasche di raccolta, lavaggio di veicoli, innaffiamento di strade, cortili, ecc.;
- b. scopi comunque diversi da quelli indicati nella domanda e/o contratto di somministrazione;
- c. farsi concedente di terzi;

2. La violazione dei divieti di cui al precedente comma, lettere a) e c) è punita con la sanzione amministrativa da **€77,46 ad €464,81** e nel caso di recidiva, accertata per più di tre volte, con la risoluzione del contratto; la violazione di cui alla lettera b) è punita con la sanzione amministrativa da **€51,64 ad €309,87**.

3. Il furto di acqua potabile, con qualunque stratagemma effettuato, indipendentemente dall'azione penale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

4. La mancata installazione del contatore è punita con la sanzione da **€51,64 ad €309,87**; la mancata sostituzione del contatore illeggibile, bloccato o funzionante difettosamente è punita con la sanzione da **€0,00 ad €154,93** qualora l'utente, benché invitato e sollecitato non abbia provveduto alla sostituzione. Qualora non ottemperi all'invito anche dopo l'irrogazione della sanzione si procede senza alcuna formalità al distacco della fornitura.

### **ARTICOLO 32 - SANZIONI**

1. Per le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato penalmente perseguibile, fatte salve altresì, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applica la sanzione da **€51,64 ad €309,87**.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano i criteri di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E RAPPORTI CON GLI ALTRI UFFICI**

1. Il Responsabile dell'ufficio tributi è designato funzionario responsabile del servizio cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale inerente le entrate del servizio idrico ed il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario sottoscrive la corrispondenza riguardante il servizio, gli eventuali ruoli/liste per la riscossione coattiva secondo le indicazioni del Regolamento generale delle Entrate vigente, sollecita il pagamento delle rate scadute, dispone, nei casi di morosità la sospensione della fornitura nonché il riallaccio a seguito dell'avvenuto pagamento, irroga le sanzioni previste dal presente regolamento per le sole violazioni rilevate d'ufficio mentre le sanzioni elevate in sede di vigilanza/controllo sono irrogate corrispondentemente dal responsabile del servizio di vigilanza e/o tecnico. Si coordina con i responsabili dell'ufficio tecnico e di polizia locale per ciò che attiene agli aspetti più prettamente tecnici o di vigilanza/controllo in ordine al rispetto delle norme legislative e regolamentari.

## ALLEGATO "1"

### CONTRIBUTI, DIRITTI ED ONERI A CARICO DEGLI UTENTI.

#### 1) DIRITTI DI ALLACCIO:

a) per uso domestico, per ogni unità immobiliare	€77,45
b) per pubblici esercizi ed esercizi commerciali, artigianali ed industriali	€129,11
c) per esercizi ricettivi:	
- Alberghi classificati con 1,2 o 3 stelle	€516,46
- Alberghi classificati a 4 o 5 stelle, affittacamere o campeggi	€387,34
- case per vacanze, appartamenti ammobiliati (per ogni unità immobiliare)	€129,11
d) altre forniture non comprese nelle lettere precedenti	€77,45

#### 2) DIRITTI PER VARIAZIONI DI USO:

Nel caso di variazione dell'uso della fornitura di acqua il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti indicati precedente punto 1).

#### 3) DIRITTO DI CHIUSURA O DI APERTURA:

A) chiusura temporanea della fornitura, richiesta dall'utente	€12,91
B) Riapertura dell'utenza, precedentemente chiusa a richiesta dell'utente	€12,91
C) Chiusura definitiva dell'utenza	€12,91
D) Riattivazione dell'utenza a seguito di sospensione della somministrazione per morosità o altra causa, previo pagamento dei canoni, consumi ed eventuali sanzioni	€25,82

#### 4) DIRITTO DI VOLTURA:

Subentro nella fornitura per le utenze di cui al precedente n. 1, lettera a), ad esclusione dei casi di subentri per causa di morte,:

➤ di parenti o affini fino al secondo grado civile	€18,08
➤ in tutti gli altri casi	€25,82

Subentro nella fornitura nei restanti casi di cui al precedente n. 1 lettere b), c) e d): LA META' DEI DIRITTI DI ALLACCIO.

#### 5) DIRITTO PER VERIFICA LETTURA CONTATORE.

Per la verifica della lettura del contatore, per ogni apparecchio	€7,74
---	-------